



## Dichiarazione d'obbligo

per importazioni di cui all'articolo 23 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego<sup>1</sup>

Per uso interno

Data di ricezione

Ref DB-Import

### Le sezioni A fino a D sono da compilare dal destinatario finale

Tutti i campi devono essere compilati, se applicabile.

<b>A</b>	<b>Dati delle persone/ditte fatte partecipi</b>		
	1. Nome e indirizzo del fornitore estero		
	2. Nome e indirizzo del destinatario temporaneo, se esistente		
	3. Nome e indirizzo del destinatario finale		
	3a. Numero telefonico del destinatario finale	3b. Indirizzo email del destinatario finale	
<b>B</b>	<b>Informazioni sui beni</b>		
	4. Descrizione dei beni		
	5. Utilizzo finale dei beni		
	6. Quantità	7. Numero di riferimento (p. es. numero del contratto), se esistente	
	8. Data prevista dell'importazione (o periodo)	9. Numero di controllo delle esportazioni concernente i beni conformemente al paese esportatore	
	10a. Paese di fabbricazione	10b. Obblighi esteri ("obligations") connessi ai beni importati se conosciuti	
<b>C</b>	<b>Dati sulla riesportazione</b> Informazioni concernenti un'eventuale riesportazione dei beni originali o dei loro prodotti derivati e controllati (materiali, attrezzatura, tecnologia, software e servizi).		
	11. Il bene originale è destinato posteriormente alla riesportazione <input type="checkbox"/> no (andare al campo 12) <input type="checkbox"/> si (andare al campo 11a)		
	11a. Nei paesi seguenti	11b. All'esportatore originario <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si	11c. Numero di controllo delle esportazioni dei beni originali di cui all'allegato 2 parte 1 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)
	12. I prodotti derivati dai beni originali sono destinati all'esportazione <input type="checkbox"/> no (andare alla sezione D) <input type="checkbox"/> si (andare al campo 12a)		
	12a. Nei paesi seguenti (elencare tutti i paesi compreso il paese d'origine se applicabile)	12b. Numero di controllo delle esportazioni del bene derivato di cui all'allegato 2 parte 1 della OBDI	

<sup>1</sup> Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici del 3 giugno 2016, (OBDI, RS 946.202.1)



## Dichiarazione d'obbligo

Il destinatario finale menzionato nel campo 3 conferma:

1. di aver compilato in buona fede e con veridicità il presente formulario,
2. di avere ordinato i beni descritti nella sezione B,
3. di adempiere ai seguenti obblighi internazionali e svizzeri<sup>2</sup>:
  - a. I beni importati come i prodotti da loro derivati<sup>3</sup> verranno utilizzati solamente per scopi pacifici. Essi non verranno utilizzati in alcun modo per lo sviluppo, la costruzione, l'utilizzo e la consegna a terzi di ordigni esplosivi nucleari e relativi sistemi vettori.
  - b. Se il destinatario finale menzionato nella sezione A ha l'intenzione di esportare i beni descritti nella sezione B o i loro derivati, deve, se essi sono beni controllati (di cui all'allegato 2 parte 1 OBDI), richiedere una autorizzazione di cui all'articolo 3 OBDI presso l'autorità competente (SECO o UFE). Se essi non sono elencati nell'allegato 2 OBDI deve richiedere un'autorizzazione all'UFE. Alla richiesta d'autorizzazione deve essere allegata anche la presente dichiarazione d'obbligo. Un'autorizzazione d'esportazione per i beni descritti nella sezione B non è necessaria se essi vengono ritornati al fornitore originario senza alcuna modifica; ciò nonostante tale esportazione deve essere notificata all'UFE entro 30 giorni.
  - c. Un'eventuale vendita o consegna a terzi dei beni descritti nella sezione B nel territorio nazionale svizzero deve venire notificata anticipatamente all'UFE<sup>4</sup>. Un'eventuale distruzione, smaltimento o la non ricezione dei beni descritti nella sezione B deve venire notificata all'UFE entro 30 giorni.
  - d. Gli obblighi per i beni e i loro prodotti derivati descritti in questa sezione D rimangono in vigore anche se essi vengono venduti o consegnati a terzi.

**D**

13. Documenti allegati da inoltrare con il presente formulario

End-User Certificate (EUC)     Ordine (purchase order)     Contratto     Altri: .....

14. Luogo e data

15. Nome e funzione del firmatario (in stampatello)

16. Timbro della ditta e firma

I rilevanti fondamenti legislativi dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego con i rispettivi allegati si trovano all'indirizzo [SECO - Legge e elenchi dei beni \(Allegati\)](#).

La dichiarazione compilata deve essere inoltrata all'Ufficio federale dell'energia UFE prima dell'importazione dei beni o a richiesta dell'UFE (via email: [sk@bfe.admin.ch](mailto:sk@bfe.admin.ch) o per posta a: Ufficio federale dell'energia UFE, Sezione Salvaguardie nucleari, 3003 Berna). Le notificazioni menzionate in questo formulario devono anche essere inoltrate al sopra nominato indirizzo.

**E**

Tutta la documentazione sostanziale concernente i beni menzionati nella sezione B come anche i beni da loro derivati devono essere conservati durante tutta l'esistenza dei beni e devono essere inoltrati su richiesta alle autorità competenti. L'UFE può controllare la destinazione finale dei beni mediante controlli sul posto (articolo 23 capoverso 3 OBDI).

In seguito alla ricezione del formulario firmato, l'UFE può richiedere al destinatario finale delle obbligazioni ulteriori a quelli menzionati nella sezione D. L'imposizione di questi nuovi obblighi può essere oggetto di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Nel quadro dell'appartenenza della Svizzera al gruppo dei fornitori nucleari (NSG), degli accordi bilaterali, condizioni speciali delle importazioni, ecc.

<sup>3</sup> Materiali (compresi materiali nucleari), attrezzature, tecnologia, software e servizi

<sup>4</sup> La vendita o consegna a terzi nel territorio nazionale svizzero di quantità minori di 50 kg di atomi di Deuterio all'anno non deve essere notificata. Solamente una liquidazione totale dell'inventario, per la quale ci fu una dichiarazione d'obbligo, le scorte annuali o la consegna di quantità superiori a 50 kg di atomi di Deuterio devono essere notificati all'UFE entro 30 giorni dall'occorrenza.